

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 219)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COSSIGA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 1979

Corresponsione nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 1979 al personale civile e militare dello Stato, in attività di servizio e in quiescenza, dei trattamenti economici già previsti in favore dello stesso personale dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163

ONOREVOLI SENATORI. — La mancata conversione in legge, per scadenza di termine, del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, relativo al nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, rende necessario un intervento in sede legislativa per regolare gli effetti già prodotti dallo stesso decreto.

Appare inoltre necessario autorizzare contemporaneamente l'ulteriore corresponsione dei nuovi trattamenti di attività e di quiescenza introdotti col decreto medesimo, allo scopo di evitare la decurtazione della busta paga nell'ipotesi che si dovessero ripristinare i precedenti trattamenti.

A tali fini, la soluzione più idonea sarebbe quella di ripresentare lo stesso decreto-legge il quale però è stato in vari punti emendato dalla 1<sup>a</sup> Commissione affari costituzionali del Senato, in sede referente, introdu-

cendo innovazioni che alterano profondamente il quadro normativo e finanziario del provvedimento e che richiedono quindi meditate valutazioni non consentite dal brevissimo tempo a disposizione.

Si è ravvisato invece opportuno presentare l'unito disegno di legge col quale, in attesa di una completa disciplina del nuovo ordinamento del personale statale interessato, vengono fatti salvi gli effetti del decreto-legge già prodotti e sono autorizzate le Amministrazioni a continuare a corrispondere i nuovi trattamenti di attività e di quiescenza (art. 1) sino al 30 novembre del corrente anno (art. 3), nella prospettiva di poter nel frattempo adottare l'ordinamento suddetto.

L'articolo 2 concerne la copertura finanziaria dei conseguenti oneri di spesa.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È data sanatoria degli effetti derivati dall'applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, ed è altresì autorizzata, in attesa di apposita legge per la completa disciplina del nuovo ordinamento retributivo-funzionale dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato destinatari dello stesso decreto-legge, l'ulteriore corresponsione dei trattamenti economici di attività e di quiescenza previsti dal decreto-legge medesimo non convertito in legge.

Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, restano fermi le decorrenze e i termini stabiliti col decreto-legge ivi indicato.

Sono confermate le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 77, 78, 79, 80, 81 e 82 del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163.

**Art. 2.**

All'onere derivante dalla presente legge per gli anni 1978 e 1979, compresi i trattamenti già erogati in applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, valutato in complessive lire 1.270.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 3.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto sino al 30 novembre 1979.